

LA DIRETTRICE NAZIONALE PER LE MIGRAZIONI

DISPONE:

ARTICOLO 1° - Sospendere in forma transitoria, le richieste di pratiche di ammissione come "residente temporario" degli stranieri che sono all'estero e siano nazionali e/o provenienti dalla REPUBBLICA POPOLARE CINESE, COREA DEL SUD, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN, GIAPPONE, STATI UNITI, REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, paesi dell'UNIONE EUROPEA e paesi che fanno parte dello spazio Schengen, nelle sottocategorie previste nell'articolo 23 della Legge n. 25.871 e sue modifiche per i seguenti gruppi: lavoratore migrante, rentier, pensionato, investitore, scientifici e personale specializzato, sportivi, artisti, religiosi di culti riconosciuti ufficialmente, accademici e studenti.

ARTICOLO 2° - Sospendere in forma transitoria, le richieste di pratiche di ammissione come "residente transitorio" degli stranieri che sono all'estero e siano nazionali e/o provenienti dai paesi indicati nell'articolo 1°, nelle sottocategorie "accademici" previste nell'articolo 24 della Legge n. 25.871 e sue modifiche.

ARTICOLO 3° - Sospendere in forma transitoria, le richieste di pratiche di residenza transitoria speciale degli stranieri che sono all'estero e siano nazionali e/o provenienti dai paesi indicati e che desiderino entrare in Territorio Nazionale ai fini di svolgere lavori retribuiti o no, in campo scientifico, professionale, tecnico, religioso o artistico, come previsto all'articolo 24, comma h) della Legge n. 25.871 e sue modifiche.

ARTICOLO 4° - Sospendere in forma transitoria, le richieste online di Autorizzazioni di Viaggio Elettronica (AVE) per stranieri nazionali e/o provenienti dai paesi indicati nell'articolo 1° della presente disposizione.

ARTICOLO 5° - Sospendere in forma transitoria, nei consolati argentini, come autorità delegata di questa Direzione Nazionale, le richieste di permessi d'ingresso e visti come residenti temporari e/o transitori dei paesi indicati all'articolo 1° della presente disposizione.

ARTICOLO 6° - Per la DIREZIONE OPERATIVA LEGALE, portare a conoscenza la presente disposizione alla DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI CONSOLARI del MINISTERO AFFARI ESTERI, COMMERCIO INTERNAZIONALE E DEL CULTO.

ARTICOLO 7° - La presente disposizione entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 8° - Comunicare, pubblicare, consegnare alla DIREZIONE NAZIONALE DEL REGISTRO UFFICIALE y archiviare. Maria Florencia Carignano.